COPIA



Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 74 del 06/06/2011

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVI AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI "BUCANEVE" E "SOTTOSOPRA"- DELEGA ALLE A.S.P. "GALUPPI - RAMPONI" E "DONINI - DAMIANI" PER LA LORO SOTTOSCRIZIONE CON I SOGGETTI GESTORI ACCREDITATI. PERIODO 12 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2011.

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno SEI del mese di GIUGNO alle ore 16:00, è convocata, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Carica	Cognome e Nome	Presente	
Sindaco-Presidente	SELVA BRUNO	S	
Vice Presidente	PINARDI AUDE	N	
Assessore	SCOLA GIANNI	S	
Assessore	GRUPPIONI MAURIZIO	S	
Assessore	GABUSI ANDREA	S	
Assessore	ZINI ALESSANDRO	S	
Assessore	MAZZANTI LUCA	S	
Totale Presenti: 6		Totale Assenti: 1	

Assenti giustificati i Signori: PINARDI AUDE

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO.

In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVI AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI "BUCANEVE" E "SOTTOSOPRA"— DELEGA ALLE A.S.P. "GALUPPI — RAMPONI" E "DONINI — DAMIANI" PER LA LORO SOTTOSCRIZIONE CON I SOGGETTI GESTORI ACCREDITATI. PERIODO 12 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2011.

VI AREA – SERVIZI SOCIALI

Parere di regolarità tecnica: Favorevole Molinella,	
Wiomicha,	IL RESPONSABILE DELLA VI AREA - Maria Cristina Torreggiani



OGGETTO: ACCREDITAMENTO SERVIZI SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVI AI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI DIURNI PER DISABILI "BUCANEVE" E "SOTTOSOPRA" – DELEGA ALLE A.S.P. "GALUPPI – RAMPONI" E "DONINI – DAMIANI" PER LA LORO SOTTOSCRIZIONE CON I SOGGETTI GESTORI ACCREDITATI. PERIODO 12 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 24/01/2011 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2011/2013 e della relazione previsionale e programmatica;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24/01/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2011;

Richiamata la disposizione sindacale del 31/10/2010 relativa a conferimento d'incarico alla Sig.ra Maria Cristina Torreggiani, in aggiunta alle attuali attribuzioni di Responsabile III Area, quale Responsabile della VI Area Servizi Sociali Assistenziali e Sanitari, con decorrenza dal 01/11/2010 fino a nuovo diverso provvedimento;

Richiamata la normativa regionale dell'Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari ed in particolare:

- l'art. 38 della l.r. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2007;
- l'art. 23 della l.r. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 219/2010;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 390/2011;

Viste:

- la convenzione vigente, sottoscritta ai sensi dell' art 30 del T.U. Dlgs 267/2000 tra i Comuni del Distretto Pianura EST (Bologna) e l'Azienda USL "per la gestione e la realizzazione di progetti rientranti nella programmazione della zona sociale Distretto Pianura Est" ed in particolare l'art. 5 bis che individua il Comune di San Pietro in Casale, in qualità di Comune capo-fila, quale soggetto distrettuale istituzionalmente competente per la concessione dell'Accreditamento nell'ambito della programmazione distrettuale;
- la convenzione vigente, sottoscritta ai sensi dell' art 30 del T.U. Dlgs 267/2000, tra i Comuni del Distretto Pianura Est (Bologna) e l'Azienda USL per la gestione associata del Sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- la deliberazione consigliare n. 81 del 28/11/2007 con la quale questa Amministrazione, con gli altri 14 Comuni del Distretto Pianura EST, ha approvato:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- c. la partecipazione in qualità di socio, alle due Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP): "Luigi Galuppi Francesco Ramponi" e "Donini Damiani";
- d. gli statuti delle due aziende e la convenzione fra gli enti pubblici territoriali soci;

Considerato che:

il Comitato di Distretto:

- d) ha approvato i documenti di programmazione per l'accreditamento dei servizi sociali e socio sanitari del Distretto Pianura Est, rispettivamente nelle sedute del 23 settembre e del 21 ottobre 2010, contenenti le indicazioni sulle tipologie e le quantità dei servizi e delle strutture idonee a soddisfare il fabbisogno per Servizi domiciliari;
- e) con le linee sopra richiamate, e come espressamente previsto nelle direttive regionali, ha assunto l'orientamento di avvalersi dell'istituto della sub committenza a favore delle ASP "Galuppi Ramponi" e "Donini Damiani" per il servizio di Assistenza domiciliare e per i Centri Socio Riabilitativi Diurni Disabili "Bucaneve" e "Sottosopra";
- f) in data 31 maggio 2011 ha approvato le linee tecniche di indirizzo per la delega alle ASP "Galuppi Ramponi" e "Donini Damiani" delle funzioni proprie della committenza, che verranno riportate nei relativi contratti di servizio

Richiamati lo Statuto delle ASP e la convenzione intercomunale che prevedono in capo alle nuove Aziende l'organizzazione ed erogazione di interventi, prestazioni di servizi sociali e sociosanitari rivolti a cittadini anziani, disabili e a cittadini in situazione di accertato disagio sociale nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete;

Dato atto che:

- a seguito di apposita istruttoria ai sensi della DGR 514 del 2009, con proprie determine n.27 e n.28 del 31 gennaio 2011 il Direttore dell'Area Servizi alla Persona del Comune di San Pietro in Casale, in qualità di soggetto istituzionalmente competente, ha rilasciato l'accreditamento transitorio per la gestione dei Centri socio riabilitativi diurni per disabili. Rispettivamente:
 - c) CSRD "Bucaneve" di Castel Maggiore soggetto accreditato, Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, con sede legale in via Rasi n.14, 40127 Bologna;
 - d) CSRD "Sottosopra" di Budrio soggetto accreditato, Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, con sede legale in viale Savorgnan d'Osoppo n.4/10, 100643 Pinerolo, Torino;
- l'Ufficio di Piano del Distretto Pianura EST, in raccordo e coordinamento con lo staff tecnico provinciale, a seguito di confronto con il soggetto accreditato ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla DGR 219 del 2010 nonché per la definizione degli elementi tecnico gestionali ed economici relativi ai servizi dei Centri socio riabilitativi diurni per disabili di cui sopra, ha definito i contratti di servizio con i relativi allegati (allegato 1 del presente atto) per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che

- il Comitato di Distretto, nella seduta del 31 maggio 2011, ha approvato il Programma attuativo 2011 del Piano di zona per la salute e il benessere che comprende la programmazione del FRNA (Fondo Regionale per la non autosufficienza) e che prevede:
- a) € 3.923.492,00 per gli oneri a rilievo sanitario per i servizi semiresidenziali e residenziali per disabili che comprendono gli oneri a favore dei due CSRD sopra richiamati;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- b) € **751.037,00** a carico del Bilancio sociale delegato all'Azienda USL di Bologna Distretto di committenza e garanzia Pianura Est
- le suddette quote previste e stanziate per l'anno 2011 per la Non Autosufficienza sono direttamente gestite dall'AUSL di Bologna Distretto Pianura EST per i servizi e con le modalità previste dai contratti di servizio allegati;
- non è quindi prevista alcuna quota aggiuntiva a carico di questa Amministrazione per il periodo di validità del contratto di servizio 12 giugno-31 Dicembre 2011, trattandosi di materia delegata alla stessa AUSL e sostenuta con la quota associativa trasferita direttamente all'Azienda per tutti i servizi delegati;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all'art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 ;

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa e qui espressamente confermato;

- **Di approvare gli** schemi di Contratto di Servizio, **allegato 1** al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da considerarsi integralmente comprensivi dei relativi allegati, relativi al Servizio di Centro socio riabilitativo diurno per disabili (CSRD);
- Di delegare la sottoscrizione dei contratti di servizio, in qualità di Soggetto sub committente per conto di questo Comune così come previsto dalla DGR 514/2009 e successive integrazioni, alle due ASP (Aziende Pubbliche Servizi alla Persona) "Galuppi Ramponi" di Pieve di Cento e "Donini Damiani" di Budrio che dovranno esercitare la suddetta funzione nei limiti di quanto chiaramente indicato all'art. 4 del contratto di servizio:
- Di dare atto che i suddetti contratti verranno inoltre sottoscritti dal Comune di San Pietro in Casale in qualità di soggetto istituzionalmente competente, dai Comuni di Budrio e Castel Maggiore in quanto Comuni ove hanno sede i servizi, dall'Ausl di Bologna – Distretto Pianura EST in quanto soggetto gestore del FRNA e titolare della Delega dei servizi socio-sanitari e dai soggetti gestori dei servizi;
- **Di dare atto che** non è previsto alcun impegno di spesa a carico di questa Amministrazione in quanto materia delegata all'Ausl di Bologna Distretto di committenza e garanzia Pianura Est.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'ASP "DONINI - DAMIANI" IN QUALITÀ DI AZIENDA PUBBLICA DELEGATA PER CONTO DEI COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, CASTENASO, GALLIERA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE, L'AZIENDA USL - DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA PIANURA EST E IL SOGGETTO GESTORE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS PER IL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DI CENTRO SOCIORIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "SOTTOSOPRA" CON SEDE IN BUDRIO.

Richiamati:

- il Punto 2.1 "Centro socio-riabilitativo diurno" della Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564, "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, N. 34;
- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.".;
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- l'Allegato C "Precisazione dei requisiti di personale dei servizi per disabili per l'accreditamento transitorio" e l'allegato D, punto 2.4 "Requisiti specifici centro socioriabilitativo diurno per disabili (SPCDD)" della Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11.1.2010, n.219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";
- la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 2023, "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili".

Premesso che:

- I Comuni del Distretto Pianura Est, con apposita Convenzione approvata dai rispettivi Consigli comunali, hanno individuato il Comune di San Pietro in Casale quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- Con la convenzione vigente, sottoscritta ai sensi dell' art 30 del T.U. Dlgs 267/2000, i Comuni del Distretto Pianura Est (Bologna) e l'Azienda USL hanno approvato la gestione associata del Sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-11, integrato dal successivo atto di programmazione distrettuale "Orientamenti per l'implementazione dell'Istituto dell'Accreditamento dei servizi sociosanitari per anziani e disabili nel Distretto Pianura Est ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare fra i quali il Centro socioriabilitativo diurno per disabili "Sottosopra" con sede in Budrio oggetto del presente contratto di servizio;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dal soggetto gestore dei servizi oggetto del presente contratto;
- l'atto di concessione dell'accreditamento n. 28 del 31.01.2011, rilasciato dal Comune di San Pietro in Casale alla Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, per il servizio Centro socioriabilitativo diurno per disabili "Sottosopra" con sede in Budrio, con scadenza 31 dicembre 2013 e relativo a complessivi n. 16 posti semiresidenziali di Centro socio-riabilitativo diurno per disabili;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Giugno, presso la municipale del Comune di San Pietro in Casale, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di San Pietro in Casale, soggetto istituzionalmente competente al rilascio del provvedimento di accreditamento, con sede in San Pietro in Casale Via G. Matteotti n.154 (partita Iva 00702791203 codice fiscale 80062730371), qui rappresentato da Raul Duranti, che sottoscrive il presente atto in qualità di Direttore dell'Area Servizi alla Persona, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.16 del 11.03.2004 e decreto sindacale prot. n.10076 del 30.06.2009;

Il Soggetto Gestore A.S.P. "Donini - Damiani" con sede legale in Budrio Viale 1° Maggio n.1 40066 (Cod.fisc. e P.Iva 02806131203) qui rappresentata da Paolo Marcheselli che sottoscrive il presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in esecuzione della Deliberazione del CDA n. 1 del 10.01.2008;

F

L'Azienda USL di Bologna con sede legale in Via Castiglione 29 - Bologna - (codice fiscale 02406911202), qui rappresentata dal Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST Dott. Mario Antonio Lavecchia, che agisce a seguito dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore generale n.218 del 9.07.2010;
- Determinazione del Direttore del Distretto di Committenza e garanzia Pianura Est n. 694 del 15.04.2011 "Convenzione tra il Comune di San Pietro in Casale e l'Azienda USL di Bologna per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la gestione del Fondo per la non autosufficienza";
- Determinazione del Direttore del Distretto di Committenza e garanzia Pianura Est n. 81 del 20.01.2011 "Distretto Pianura Est Sistema integrato territoriale sociale, socio sanitario e sanitario: rinnovo convenzione tra i Comuni e l'Azienda USL di Bologna dal 1.1.2011 al 31.12.2012.

 \mathbf{E}

Il **Soggetto Gestore** Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, con sede legale in Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (To), C.F. e P.I. 03890320017, qui rappresentato da Angelo Francesco Visentin che agisce in qualità di Responsabile del Personale e di Area della Cooperativa stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

ART. 1 – PREMESSA, ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

LE PREMESSE AL PRESENTE CONTRATTO NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la committenza:

Per i Comuni del Distretto Pianura Est i referenti operativi vengono individuati nelle figure del Responsabile del Servizio Sociale e dell'Assistente Sociale per quanto di competenza.

Comune di San Pietro in Casale, Via G. Matteotti n.154 San Pietro in Casale: referente Ufficio di Piano;

Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST - AUSL di Bologna, Via Asia 61 San Pietro in Casale: referenti Responsabile Area attività socio-sanitarie e Responsabile Amministrativo dell'area delle attività socio-sanitarie, Responsabile U.S.S.I. Disabili Adulti;

per il soggetto gestore:

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, con sede legale in Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10: referente Coordinatore del Centro;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio-riabilitativo diurno per disabili "Sottosopra" con sede in Budrio, Via Capestrara n. 1 nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio. Il soggetto gestore mette a disposizione n. 16 posti semiresidenziali accreditati in favore di persone con disabilità.

Su specifica richiesta della Committenza, a fronte di un Progetto Individualizzato validato dalla UVM, sarà possibile effettuare inserimenti che prevedano la frequenza della struttura in modo parziale (moduli), in tali casi nell'ambito del progetto e del relativo contratto individuale di assistenza dovranno essere dettagliati in modo preciso i giorni e i periodi di effettiva presenza dell'ospite in struttura.

Sui posti oggetto del presente contratto sarà possibile l'inserimento di utenti provenienti da altri Distretti dell' Azienda USL di Bologna o della Regione Emilia Romagna. L'avvio di tali percorsi dovrà essere previamente autorizzato dalla Committenza nei modi e secondo le procedure definite al successivo art. 9.

Sulla base della programmazione approvata dal Comitato di Distretto la Committenza potrà ridefinire il numero e la tipologia di utilizzo dei posti oggetto del presente contratto tenendo conto dei bisogni effettivi espressi dal territorio. Eventuali ampliamenti dovranno essere sempre ricompresi nell'ambito dei numero di posti accreditati.

Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti come definito anche nell'ambito del progetto GARSIA e del relativo sistema operativo;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale comprese le successive modificazioni e integrazioni, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del gestore. Gli Uffici di Piano sono deputati alla verifica dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di adeguamento.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata a far data dal 12.06.2011 e scade il 31/12/2011.

ART. 4 SUB-COMMITTENZA

Ai sensi del paragrafo 8 della D.G.R. n. 514/2009 i Comuni, sulla base delle linee approvate dal Comitato di Distretto, delegano alcune delle funzioni proprie della committenza all'A.S.P. "Donini Damiani" per il servizio Centro socio-riabilitativo diurno per disabili "Sottosopra".

Il ruolo di sub committenza prevede che sia svolta dalla suddetta ASP l'attività di controllo qualitativo sul servizio erogato mediante verifiche periodiche o su segnalazione da parte degli A.S. dei Comuni e dell'USSI Disabili adulti dell'Azienda USL, e che ci sia una partecipazione agli incontri di coordinamento distrettuali ed in ambito territoriale più ristretto.

ART. 5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti di qualità indicati nel successivo Articolo 6.

ART. 6 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto,

Il soggetto gestore si impegna:

- ad assicurare le prestazioni assistenziali-educative-riabilitative a favore degli utenti, differenziate in relazione ai bisogni specifici e articolate secondo progetti individualizzati,
- a mantenere la costante aderenza dei contenuti della Carta dei Servizi alla realtà gestionale.
 Copia della Carta dei Servizi dovrà essere fornita alla committenza, i suoi aggiornamenti dovranno essere tempestivamente comunicati.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Si impegna inoltre alla corretta predisposizione ed utilizzo di procedure e protocolli assistenziali formalizzati conosciuti dagli operatori per:

- alimentazione e idratazione;
- igiene personale;
- accoglienza in struttura;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- protocollo misure di contenimento.

Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta in ciascuna sede operativa e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione attraverso l' attività di coordinamento declinata al successivo art. 7.

Il Soggetto Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PEI/PAI) formalizzati in forma scritta, con verifica almeno semestrale effettuata in modo congiunto con il Responsabile del Caso individuato dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- predisposizione e attuazione di programmi educativi e riabilitativi sia all'interno sia all'esterno della struttura, sia per gruppi di interesse sia per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità educativa, assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con il Gestore stesso, dall'Azienda USL;
- garanzia della partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello educativo e assistenziale nell'ambito delle strutture e svolgimento di una formazione annuale per il proprio personale congruente alla specifica tipologia di servizio;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate come concordate con la committenza ai fini della gestione del presente contratto. In particolare ma in modo non esaustivo si intendono: la rilevazione mensile delle presenze/assenze degli ospiti, la rilevazione mensile della presenza del personale presente in struttura.

Il Soggetto Gestore entro il 31.12.2011, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- i rapporti con le famiglie dei disabili prevedendone modalità e tempi;
- possibilità di fruire di assistenza religiosa;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami.

LA CARTA DEI SERVIZI SARÀ UTILIZZATA QUALE STRUMENTO DI INFORMAZIONE DEGLI UTENTI, MA ANCHE PER ESPLICITARE GLI IMPEGNI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI STESSI.

ART. 7 - AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

La Committenza si riserva, attraverso gli Uffici di Piano e le Direzioni Distrettuali dell'Attività Socio-sanitaria, la strutturazione di attività di coordinamento periodico che, in riferimento all'oggetto del presente contratto di servizio, coinvolgano tutti i referenti dei servizi presenti sul territorio.

Tale coordinamento è finalizzato all'avvio ed al monitoraggio di percorsi di miglioramento dell'attività sul piano sociale, sociosanitario e sanitario.

Il Gestore si impegna alla partecipazione attiva e puntuale.

ART. 8 - RISORSE UMANE

Il Gestore mette a disposizione il personale previsto dal Piano di adeguamento presentato in sede di domanda di accreditamento, nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali; assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.

Per il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

ART. 9 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

Il percorso di accesso alla rete dei servizi semiresidenziali ed i criteri di valutazione della situazione del disabile sono unici per tutto il territorio dell'Azienda USL di Bologna e sono contenuti nell'ambito del Progetto GARSIA e del relativo specifico sistema informativo-operativo GARSIA DISABILI in fase di implementazione.

La decisione dell'inserimento e i relativi criteri di priorità sulla ammissione del disabile in struttura sono di competenza del Distretto di Committenza e Garanzia. L'effettiva ammissione dell'utente in struttura deve essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto.

Il Distretto, a seguito della autorizzazione all'inserimento, invia specifica comunicazione al Gestore indicando formalmente la data di effettivo ingresso in struttura e il Responsabile del Caso individuato. La corresponsione delle tariffe a carico della committenza e della contribuzione a carico dell' utente decorre dal primo giorno di effettivo inserimento in struttura.

Il Distretto invia al soggetto Gestore tutta la documentazione necessaria a garantire la presa in carico del disabile da parte degli operatori della struttura compresa la scheda di valutazione multidimensionale (Scheda di Valutazione del Bisogno Assistenziale regionale da Determina DGSPS n. 2023/2010 e Scheda SIS) e la cartella socio-sanitaria informatizzata dell'ospite. All'atto della attivazione del modulo informativo GARSIA STRUTTURE DISABILI tale processo sarà gestito in modo informatizzato.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

ART. 10 - AMMISSIONE DI UTENTI PROVENIENTI DA ALTRO DISTRETTO

In caso di ammissione su posto accreditato di utenti provenienti da altri Distretti dell'Azienda USL o della Regione Emilia-Romagna l'accesso dovrà essere sempre autorizzato in via preventiva dalla Committenza che ne darà formale comunicazione al Servizio inviante ed al Gestore. La richiesta di accesso di utenti provenienti da altro distretto dovrà pervenire alla Committenza.

Per tale tipologia di inserimenti non sarà posto a carico della Committenza alcun onere e si intende esclusa ogni forma di rivalsa in caso di inadempienza da parte dei servizi invianti o dell'utente e della sua famiglia.

I Servizi/Distretti invianti si impegnano formalmente al rispetto dei contenuti e delle condizioni previste dal presente contratto mediante l'approvazione e sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con i soggetti gestori, trasmettendo copia dell'atto all'Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est.

ART. 11 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITÀ ACQUISITE

L'accoglienza in strutture semiresidenziali per disabili in favore di portatori di gravissime disabilità acquisite può avvenire qualora la UVM elabori un PAI compatibile con le caratteristiche della struttura. Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli inserimenti individuali, garantendo gli interventi di tipo socio-sanitario, riabilitativo, educativo e assistenziale previsti dal PAI e dal PEI.

I costi relativi a tale tipologia di utenti sono da imputare a carico del FRNA e del FSR e, pertanto, sono da fatturare esclusivamente all'Azienda USL secondo le modalità descritte nell'art. 26.

In caso di inserimento di tale tipologia di utenti, tenendo conto dei contenuti della DGR 840/2008 e ss. mm. ed integrazioni, precedentemente all'effettivo inserimento dell'utente in struttura sarà definita una retta di inserimento comprensiva dei costi sanitari. La formalizzazione della accettazione della retta da parte del Distretto sarà effettuata all'atto della comunicazione della autorizzazione all'inserimento dell'utente mediante specifica lettera di impegno. La retta giornaliera e l'eventuale quota a carico del paziente (se ed in quanto dovuta) saranno riportate anche nell'ambito del contratto individuale di assistenza di cui al successivo art. 16. Eventuali variazioni della retta di inserimento o ogni modificazione in ordine al regime tariffario conseguente ad atti di indirizzo o disposizioni della Regione Emilia Romagna, saranno comunicate dalla Committenza gestore e prevederanno la automatica modifica del contratto individuale di assistenza.

ART. 12 - MONITORAGGIO E VERIFICA PERIODICA DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto individualizzato viene definito nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che individua anche il Responsabile del Caso. Il suo nominativo viene fornito al Coordinatore della struttura all'atto della comunicazione formale di inserimento dell' utente. Il Responsabile del Caso si rapporta direttamente, sul piano della gestione tecnico-assistenziale del caso, con il coordinatore e gli operatori di riferimento.

In particolare, sulla base del Progetto Individualizzato definito in UVM, il coordinatore e i professionisti della struttura, in collaborazione con il Responsabile del Caso, elaborano il PAI/PEI che sarà periodicamente sottoposto a verifica secondo le cadenze concordate e comunque almeno ogni sei mesi.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

A seguito delle verifiche periodiche del PAI/PEI il Responsabile del Caso potrà proporre alla UVM distrettuale la rivalutazione della situazione.

Il coordinatore della struttura, a seguito di modifiche del bisogno assistenziale, può proporre al Responsabile del Caso verifiche straordinarie del Progetto Individualizzato. In tale contesto sarà concordata l'opportunità di una eventuale rivalutazione da parte della UVM. La richiesta di rivalutazione del caso alla UVM distrettuale è compito del Responsabile del Caso.

ART. 13 - DIMISSIONI

Le dimissioni dalla struttura degli utenti accolti su posto semiresidenziale, su proposta del Responsabile del Caso, sono definite dall'UVM, formalizzate dal Responsabile Dipartimentale di Area Socio-Sanitaria distrettuale e formalmente comunicate al gestore. Gli oneri economici a carico della Committenza si intendono sussistenti fino al giorno della effettiva dimissione dell'ospite. Per il giorno della dimissione sarà corrisposta al gestore l'intera quota economica ad esclusione dell'eventuale contribuzione dell' utente.

Il Distretto invierà al Gestore e al Servizio Sociale del Comune di Residenza dell' utente formale comunicazione delle dimissioni e del rientro a domicilio o del trasferimento presso altra struttura.

In caso di disponibilità di uno dei posti oggetto del presente contratto, previa verifica delle effettive necessità e disponibilità a livello distrettuale, la Committenza potrà autorizzare l'inserimento di utenti provenienti da altri distretti secondo le procedure e le modalità indicate al precedente art. 10.

ART. 14 - RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE

Il ricovero ospedaliero dell' utente deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile del caso al coordinatore della struttura o viceversa, nel caso sia quest'ultimo a venirne per primo a conoscenza.

Eventuali assenze programmate dell' utente dalla struttura sono possibili se concordate con il Responsabile del caso che ne valuta l'opportunità sul piano tecnico-assistenziale.

La committenza si riserva di effettuare inserimenti temporanei su posti non utilizzati per assenza programmata. In tali casi sarà corrisposta la retta piena. In linea di massima sarà garantito l'inserimento di utenti della stesso livello assistenziale. Nel caso si verifichi una differenza di livello assistenziale le parti definiranno la tariffa corrispondente all'inserimento.

ART. 15 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Come previsto dalla normativa regionale (DGR n. 1336/2010) la fornitura delle prestazioni sanitarie si intendono a carico dell' Azienda USL di Bologna con particolare riferimento alla partecipazione del personale sanitario alla definizione del PAI/PEI ed alla garanzia della erogazione delle prestazioni sanitarie e riabilitative in essi previste.

Per la validità del presente contratto non sono previsti rimborsi da parte dell'Azienda USL relativamente a questa tipologia di prestazione.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

ART. 16- TRASPORTI

Il soggetto gestore garantisce agli utenti trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI. I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato (Allegato A alla DGR n. 1336/2010).

In riferimento alla attività di trasporto degli utenti per raggiungere il Centro diurno dalla propria abitazione e per rientrare alla conclusione delle attività, il trasporto viene garantito dalle famiglie, dai Comuni di residenza degli utenti o dal soggetto gestore.

L'attività di trasporto per e da il Centro Diurno non è da computarsi nell'ambito dell'orario di funzionamento del Centro stesso. I costi sono compresi nel costo del servizio per tutta la durata del presente contratto.

ART. 17 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Per i Centri socio riabilitativi diurni accreditati, il costo di riferimento del servizio sarà ripartito in quote a carico del bilancio sociale (quote comunali) e a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza in base a quanto definito e approvato in sede di Comitato di Distretto.

Le suddette quote di ripartizione verranno comunicate con nota scritta dal Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST al soggetto gestore, all'attivazione di ogni nuovo inserimento in struttura.

Nell'ambito della quota parte a carico dei Comuni è da ricomprendersi anche il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente, con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente.

Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa sarà sostenuta dal Comune di residenza.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSIDDETTO "CONGELAMENTO"

IN RIFERIMENTO ALLA DGR 219 DEL 2010, IN ACCORDO CON I SOGGETTI GESTORI, SI È DEFINITO DI APPLICARE IL CRITERIO DEL COSIDDETTO "CONGELAMENTO" COSÌ COME PREVISTO AL PUNTO N. 5 DELLA SOPRACITATA DGR MANTENENDO QUINDI INALTERATO L'ATTUALE COSTO DEL SERVIZIO (COMPRENSIVO DEI COSTI DI TRASPORTO). PERTANTO, FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, VERRANNO MANTENUTE LE STESSE CONDIZIONI E LE STESSE RETTE DEFINITE NEI CONTRATTI STIPULATI DALL'AZIENDA USL CON I SOGGETTI GESTORI NEL PERIODO 1/1 - 11/6/2011.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alla Committenza su istruttoria del Distretto, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

Esse possono essere riviste in corso d'anno a fronte della accertata modifica della situazione reddituale dell'utente e/o del suo nucleo famigliare.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Distretto provvederà a comunicare all'utente o ai suoi famigliari la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 20 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

Il Distretto per il periodo di validità del presente contratto, provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, con le modalità definite nel periodo 1/1 - 11/06/2011.

ART. 21 - SISTEMA INFORMATIVO-OPERATIVO GARSIA

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti già previsti o in fase di definizione nell'ambito del Sistema informativo - operativo GARSIA.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema GARSIA garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli informatici che saranno predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del Sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito verrà applicata una penale di 250 €. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a 500 € se entro 15 giorni dalla contestazione il soggetto gestore non provvede alla sistemazione dei dati. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del gestore.

Il Gestore assicura l'assolvimento in modo regolare e puntuale di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

ART. 22 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE DISABILI, in fase di attivazione, il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a €. 500,00 in seguito a diffida formale, mediante raccomandata con A.R,

ART. 23 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

Art. 24 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti anche attraverso l'Ufficio di Piano e il Distretto, secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore ed elencate nell'art. 5 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale,
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 5.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 25 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO COMPORTANO RISPETTIVAMENTE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE O LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL PRESENTE CONTRATTO, SENZA LA MATURAZIONE DI INDENNIZZI O SIMILI A FAVORE DEL GESTORE PER IL PERIODO ULTERIORE E SUCCESSIVO.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. di inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto) nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore, così come previsto nell'art. 33 sopra citato;
- grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio.

È prevista l'applicazione di una penale di €. 500,00/die per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale, mediante raccomandata con A.R, o sua reiterazione.

ART. 26 - MODALITÀ DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere di revoca in capo all'Amministrazione. In tale fattispecie si riconosce al soggetto gestore un indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c., il Committente può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco

(F.to Rag. Bruno Selva)

non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:

- ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni/utente
- rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.

Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il presente Contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del programma di adeguamento gestionale.

ART. 27 - FATTURAZIONE

Il Gestore si impegna a:

- inviare al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda USL di Bologna, specifica fatturazione relativa alla tariffa a carico del FRNA, sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura, delle assenze programmate, dei ricoveri ospedalieri o della malattia documentata da certificazione medica. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate anche attraverso il sistema operativo GARSIA DISABILI. Il Distretto, come previsto dalla convenzione in atto con il Comune capofila, provvederà alla liquidazione delle fatture relative alle tariffe a carico del FRNA. Il Gestore si impegna inoltre ad inviare, a mezzo fax, al competente ufficio amministrativo distrettuale, entro il 15imo giorno del mese successivo a quello di fatturazione copia della fattura sopraindicata. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 90 giorni dalla data di presentazione della fatturazione da parte del Gestore;
- inviare al Distretto gestore delle specifiche funzioni socio assistenziali e del relativo Bilancio Sociale, specifica fatturazione relativa alla quota sociale di sua competenza. Nel caso di funzioni socio-assistenziali gestite dal Distretto con oneri a carico del Bilancio Sociale si intendono confermate le modalità indicate al precedente capoverso.

Le fatture dovranno contenere <u>tassativamente</u> i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

ART. 28 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

I pagamenti dei Committenti al Gestore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte, gli interessi moratori così articolati:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta l'applicazione degli interessi legali, di cui all'art.1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno, fino alla data di emissione del mandato, sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, i pagamenti a favore del soggetto gestore saranno effettuati dai committenti esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Accreditamento in c/c bancario;
- Accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate.

Il soggetto accreditato, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, altresì si impegna espressamente ad inserire a pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n. 136/2010, nei contratti con subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire ai committenti la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il soggetto accreditato comunica alla committenza gli estremi del conto di cui al comma 8 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dal soggetto accreditato ai committenti. A norma dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 così come introdotto dalla Legge n. 217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ente Gestore è nominato dall' Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario e socio-sanitario rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi;
- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre il Documentino Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03. L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo, se dovuta, ai sensi DPR n. 642 del 26/10/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso, a cura del Comune di San Pietro in Casale quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento. Le spese sono a carico dell'Ente Gestore.

ART. 31 - ELEZIONE DEL FORO

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 32 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

San Pietro in Casale, lì 11.06.2011

Comune di San Pietro in Casale (soggetto istituzionalmente competente al ri	lascio dell'accreditamento)
ASP Donini - Damiani	
Per il Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST dell'A.USL di Bologna	
Per il Soggetto gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus _	

Allegati al Presente contratto:

Allegato A) SCHEDA RIASSUNTIVA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "SOTTOSOPRA"

SCHEDA RIASSUNTIVA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "SOTTOSOPRA"

- Sede: Budrio (Bo), Via Capestrara n. 1
- Soggetto gestore: Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, con sede legale in Viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (To)
- N. posti accreditati: 16
- N. posti oggetto del presente contratto: 15 Distretto Pianura Est
- Fino alla data di scadenza del presente contratto, verranno mantenute le stesse condizioni e lo stesso canone complessivo mensile pari a € 24.080,99 (di cui: € 6.020,25 25% sociale e € 18.060,74 75% FRNA), definito nel contratto di appalto stipulato dall'Azienda Usl con il soggetto gestore valido per il periodo 1.1 11.6.2011.
 - Si prevede l'adeguamento ISTAT pari al 1,2% da applicare alle quote sopra indicate.
- Spese alberghiere e di trasporto giornaliere a carico del cittadino: max € 10,33

Per il periodo 12.06 – 30.06.2011 valgono le tariffe attualmente definite nella convenzione con l'Azienda USL per il periodo 1.01 – 11.06.2011.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'A.S.P. "GALUPPI – RAMPONI" IN QUALITÀ DI AZIENDA PUBBLICA DELEGATA PER CONTO DEI COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTEL MAGGIORE, CASTELLO D'ARGILE, CASTENASO, GALLIERA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO E SAN PIETRO IN CASALE, L'AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA PIANURA EST E IL SOGGETTO GESTORE COOPERATIVA SOCIALE BOLOGNA INTEGRAZIONE A MARCHIO ANFFAS ONLUS PER IL SERVIZIO ACCREDITATO TRANSITORIAMENTE DI CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI " IL BUCANEVE" CON SEDE IN CASTEL MAGGIORE.

Richiamati:

- il Punto 2.1 "Centro socio-riabilitativo diurno" della Deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2000, n. 564, "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di AIDS, in attuazione della L.R. 12/10/1998, N. 34;
- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.".;
- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 21 dicembre 2009, n. 2109, "Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l'accreditamento, ai sensi dell'art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione DGR 514/2009";
- l'Allegato C "Precisazione dei requisiti di personale dei servizi per disabili per l'accreditamento transitorio" e l'allegato D, punto 2.4 "Requisiti specifici centro socioriabilitativo diurno per disabili (SPCDD)" della Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11.1.2010, n.219 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali per disabili valevole per l'accreditamento transitorio";
- la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010, n. 2023, "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei servizi per disabili".

Premesso che:

- I Comuni del Distretto Pianura Est, con apposita Convenzione approvata dai rispettivi Consigli comunali, hanno individuato il Comune di San Pietro in Casale quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- Con la convenzione vigente, sottoscritta ai sensi dell' art 30 del T.U. Dlgs 267/2000, i Comuni del Distretto Pianura Est (Bologna) e l'Azienda USL hanno approvato la gestione associata del Sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
- Il Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2009-11, integrato dal successivo atto di programmazione distrettuale "Orientamenti per l'implementazione dell'Istituto dell'Accreditamento dei servizi sociosanitari per anziani e disabili nel Distretto Pianura Est ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare fra i quali il Centro socio-

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

riabilitativo diurno per disabili "Il Bucaneve" con sede in Castel Maggiore oggetto del presente contratto di servizio;

Visti:

- la domanda e la documentazione allegata, presentata dal soggetto gestore dei servizi oggetto del presente contratto;
- l'atto di concessione dell'accreditamento n. 27 del 31.01.2011, rilasciato dal Comune di San Pietro in Casale alla Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, per il servizio Centro socio-riabilitativo diurno per disabili "Il Bucaneve" con sede in Castel Maggiore, con scadenza 31 dicembre 2013 e relativo a complessivi n. 8 posti semiresidenziali di Centro socio-riabilitativo diurno per disabili;
- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;

L'anno duemilaundici, il giorno undici del mese di Giugno, presso la municipale del Comune di San Pietro in Casale, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

Il Comune di San Pietro in Casale, soggetto istituzionalmente competente al rilascio del provvedimento di accreditamento, con sede in San Pietro in Casale Via G. Matteotti n.154 (partita Iva 00702791203 codice fiscale 80062730371), qui rappresentato da Raul Duranti, che sottoscrive il presente atto in qualità di Direttore dell'Area Servizi alla Persona, in esecuzione della Deliberazione di Giunta n.16 del 11.03.2004 e decreto sindacale prot. n.10076 del 30.06.2009;

Е

L'A.S.P. Galuppi - Ramponi con sede in Pieve di Cento via Gramsci n.28 (partita Iva e codice fiscale 02806131203), qui rappresentata da Maria Grazia Polastri, che sottoscrive il presente atto in qualità di Direttore dell'A.S.P. in esecuzione della Deliberazione del CDA n. 40 del 27.06.2008;

Е

L'Azienda USL di Bologna con sede legale in Via Castiglione 29 - Bologna - (codice fiscale 02406911202), qui rappresentata dal Direttore del Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST Dott. Mario Antonio Lavecchia, che agisce a seguito dei seguenti provvedimenti:

- Deliberazione del Direttore generale n.218 del 9.07.2010;
- Determinazione del Direttore del Distretto di Committenza e garanzia Pianura Est n. 694 del 15.04.2011 "Convenzione tra il Comune di San Pietro in Casale e l'Azienda USL di Bologna per il governo congiunto delle politiche e degli interventi sociosanitari, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e per la gestione del Fondo per la non autosufficienza";
- Determinazione del Direttore del Distretto di Committenza e garanzia Pianura Est n. 81 del 20.01.2011 "Distretto Pianura Est Sistema integrato territoriale sociale, socio sanitario e sanitario: rinnovo convenzione tra i Comuni e l'Azienda USL di Bologna dal 1.1.2011 al 31.12.2012.

E

Il **Soggetto Gestore** Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, con sede legale in Via Rasi n. 14, 40127 Bologna, C.F. e P.I. 02486641208, qui rappresentato da Nicole Devaux che agisce in qualità di legale rappresentante della Cooperativa stessa;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA, ELEZIONE DELLE SEDI ED INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

LE PREMESSE AL PRESENTE CONTRATTO NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

per la committenza:

- Per i Comuni del Distretto Pianura Est i referenti operativi vengono individuati nelle figure del Responsabile del Servizio Sociale e dell'Assistente Sociale per quanto di competenza.
- Comune di San Pietro in Casale, Via G. Matteotti n.154 San Pietro in Casale: referente Ufficio di Piano;
- Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST AUSL di Bologna, Via Asia 61 San Pietro in Casale: referenti Responsabile Area attività socio-sanitarie e Responsabile Amministrativo dell'area delle attività socio-sanitarie, Responsabile U.S.S.I. Disabili Adulti;

per il soggetto gestore:

- Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, con sede legale in Via Rasi n. 14, 40127 Bologna: referente Coordinatore del Centro;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro socio-riabilitativo diurno per disabili "Il Bucaneve" con sede in Castel Maggiore, Piazza 2 Agosto 1980 n. 2 nell'ambito della concessione dell'accreditamento transitorio. Il soggetto gestore mette a disposizione n. 8 posti semiresidenziali accreditati in favore di persone con disabilità.

Su specifica richiesta della Committenza, a fronte di un Progetto Individualizzato validato dalla UVM, sarà possibile effettuare inserimenti che prevedano la frequenza della struttura in modo parziale (moduli), in tali casi nell'ambito del progetto e del relativo contratto individuale di assistenza dovranno essere dettagliati in modo preciso i giorni e i periodi di effettiva presenza dell'ospite in struttura.

Sui posti oggetto del presente contratto sarà possibile l'inserimento di utenti provenienti da altri Distretti dell' Azienda USL di Bologna o della Regione Emilia Romagna. L'avvio di tali percorsi dovrà essere previamente autorizzato dalla Committenza nei modi e secondo le procedure definite al successivo art. 9.

Sulla base della programmazione approvata dal Comitato di Distretto la Committenza potrà ridefinire il numero e la tipologia di utilizzo dei posti oggetto del presente contratto tenendo conto

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

dei bisogni effettivi espressi dal territorio. Eventuali ampliamenti dovranno essere sempre ricompresi nell'ambito dei numero di posti accreditati.

Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti come definito anche nell'ambito del progetto GARSIA e del relativo sistema operativo;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale comprese le successive modificazioni e integrazioni, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del gestore. Gli Uffici di Piano sono deputati alla verifica dei tempi e delle modalità di attuazione del programma di adeguamento.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata a far data dal 12.06.2011 e scade il 31/12/2011.

ART. 4 SUB-COMMITTENZA

Ai sensi del paragrafo 8 della D.G.R. n. 514/2009 i Comuni, sulla base delle linee approvate dal Comitato di Distretto, delegano alcune delle funzioni proprie della committenza all'A.S.P. "Galuppi – Ramponi" per il servizio Centro socio-riabilitativo diurno per disabili "Il Bucaneve".

Il ruolo di sub committenza prevede che sia svolta dalla suddetta ASP l'attività di controllo qualitativo sul servizio erogato mediante verifiche periodiche o su segnalazione da parte degli A.S. dei Comuni e dell'USSI Disabili adulti dell'Azienda USL, e che ci sia una partecipazione agli incontri di coordinamento distrettuali ed in ambito territoriale più ristretto.

ART. 5 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti di qualità indicati nel successivo Articolo 6.

ART. 6 - REQUISITI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;
- dal Programma di adeguamento gestionale;
- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto,

Il soggetto gestore si impegna:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- ad assicurare le prestazioni assistenziali-educative-riabilitative a favore degli utenti, differenziate in relazione ai bisogni specifici e articolate secondo progetti individualizzati,
- a mantenere la costante aderenza dei contenuti della Carta dei Servizi alla realtà gestionale. Copia della Carta dei Servizi dovrà essere fornita alla committenza, i suoi aggiornamenti dovranno essere tempestivamente comunicati.

Si impegna inoltre alla corretta predisposizione ed utilizzo di procedure e protocolli assistenziali formalizzati conosciuti dagli operatori per:

- alimentazione e idratazione;
- igiene personale;
- accoglienza in struttura;
- procedure operative per far fronte ad emergenze;
- protocollo misure di contenimento.

Tali protocolli dovranno essere presenti in forma scritta in ciascuna sede operativa e dovranno essere sistematicamente applicati dal personale. Il Distretto si riserva il monitoraggio dei contenuti e della loro applicazione attraverso l' attività di coordinamento declinata al successivo art. 7.

Il Soggetto Gestore, in particolare, si impegna ad assicurare:

- modalità di lavoro per progetti (PEI/PAI) formalizzati in forma scritta, con verifica almeno semestrale effettuata in modo congiunto con il Responsabile del Caso individuato dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- diete speciali agli utenti che ne hanno necessità;
- predisposizione e attuazione di programmi educativi e riabilitativi sia all'interno sia all'esterno della struttura, sia per gruppi di interesse sia per attività individuali predisponendo il programma giornaliero di attività per gli ospiti;
- collaborazione nell'ambito di sperimentazioni, piani e progetti di monitoraggio e miglioramento della qualità educativa, assistenziale sanitaria e socio-sanitaria proposti dall'Azienda USL;
- applicazione delle Linee Guida e dei Protocolli operativi assistenziali che saranno definiti, anche in collaborazione con il Gestore stesso, dall'Azienda USL;
- garanzia della partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello educativo e assistenziale nell'ambito delle strutture e svolgimento di una formazione annuale per il proprio personale congruente alla specifica tipologia di servizio;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate come concordate con la committenza ai fini della gestione del presente contratto. In particolare ma in modo non esaustivo si intendono: la rilevazione mensile delle presenze/assenze degli ospiti, la rilevazione mensile della presenza del personale presente in struttura.

Il Soggetto Gestore entro il 31.12.2011, si impegna ad aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

In particolare nella Carta dei servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- i rapporti con le famiglie dei disabili prevedendone modalità e tempi;
- possibilità di fruire di assistenza religiosa;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami. LA CARTA DEI SERVIZI SARÀ UTILIZZATA QUALE STRUMENTO DI INFORMAZIONE DEGLI UTENTI, MA ANCHE PER ESPLICITARE GLI IMPEGNI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI STESSI.

ART. 7 - AMBITI DI COORDINAMENTO DISTRETTUALE

La Committenza si riserva, attraverso gli Uffici di Piano e le Direzioni Distrettuali dell'Attività Socio-sanitaria, la strutturazione di attività di coordinamento periodico che, in riferimento all'oggetto del presente contratto di servizio, coinvolgano tutti i referenti dei servizi presenti sul territorio.

Tale coordinamento è finalizzato all'avvio ed al monitoraggio di percorsi di miglioramento dell'attività sul piano sociale, sociosanitario e sanitario.

Il Gestore si impegna alla partecipazione attiva e puntuale.

ART. 8 - RISORSE UMANE

Il Gestore mette a disposizione il personale previsto dal Piano di adeguamento presentato in sede di domanda di accreditamento, nel rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali; assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale.

Per il personale messo a disposizione dal Gestore, dovrà essere assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

ART. 9 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI

Il percorso di accesso alla rete dei servizi semiresidenziali ed i criteri di valutazione della situazione del disabile sono unici per tutto il territorio dell'Azienda USL di Bologna e sono contenuti nell'ambito del Progetto GARSIA e del relativo specifico sistema informativo-operativo GARSIA DISABILI in fase di implementazione.

La decisione dell'inserimento e i relativi criteri di priorità sulla ammissione del disabile in struttura sono di competenza del Distretto di Committenza e Garanzia. L'effettiva ammissione dell'utente in struttura deve essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto.

Il Distretto, a seguito della autorizzazione all'inserimento, invia specifica comunicazione al Gestore indicando formalmente la data di effettivo ingresso in struttura e il Responsabile del Caso individuato. La corresponsione delle tariffe a carico della committenza e della contribuzione a carico dell' utente decorre dal primo giorno di effettivo inserimento in struttura.

Il Distretto invia al soggetto Gestore tutta la documentazione necessaria a garantire la presa in carico del disabile da parte degli operatori della struttura compresa la scheda di valutazione multidimensionale (Scheda di Valutazione del Bisogno Assistenziale regionale da Determina DGSPS n. 2023/2010 e Scheda SIS) e la cartella socio-sanitaria informatizzata dell'ospite. All'atto della attivazione del modulo informativo GARSIA STRUTTURE DISABILI tale processo sarà gestito in modo informatizzato.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

ART. 10 - AMMISSIONE DI UTENTI PROVENIENTI DA ALTRO DISTRETTO

In caso di ammissione su posto accreditato di utenti provenienti da altri Distretti dell'Azienda USL o della Regione Emilia-Romagna l'accesso dovrà essere sempre autorizzato in via preventiva dalla Committenza che ne darà formale comunicazione al Servizio inviante ed al Gestore. La richiesta di accesso di utenti provenienti da altro distretto dovrà pervenire alla Committenza.

Per tale tipologia di inserimenti non sarà posto a carico della Committenza alcun onere e si intende esclusa ogni forma di rivalsa in caso di inadempienza da parte dei servizi invianti o dell'utente e della sua famiglia.

I Servizi/Distretti invianti si impegnano formalmente al rispetto dei contenuti e delle condizioni previste dal presente contratto mediante l'approvazione e sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con i soggetti gestori, trasmettendo copia dell'atto all'Ufficio di Piano del Distretto Pianura Est.

ART. 11 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITÀ ACQUISITE

L'accoglienza in strutture semiresidenziali per disabili in favore di portatori di gravissime disabilità acquisite può avvenire qualora la UVM elabori un PAI compatibile con le caratteristiche della struttura. Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli inserimenti individuali, garantendo gli interventi di tipo socio-sanitario, riabilitativo, educativo e assistenziale previsti dal PAI e dal PEI.

I costi relativi a tale tipologia di utenti sono da imputare a carico del FRNA e del FSR e, pertanto, sono da fatturare esclusivamente all'Azienda USL secondo le modalità descritte nell'art. 26.

In caso di inserimento di tale tipologia di utenti, tenendo conto dei contenuti della DGR 840/2008 e ss. mm. ed integrazioni, precedentemente all'effettivo inserimento dell'utente in struttura sarà definita una retta di inserimento comprensiva dei costi sanitari. La formalizzazione della accettazione della retta da parte del Distretto sarà effettuata all'atto della comunicazione della autorizzazione all'inserimento dell'utente mediante specifica lettera di impegno. La retta giornaliera e l'eventuale quota a carico del paziente (se ed in quanto dovuta) saranno riportate anche nell'ambito del contratto individuale di assistenza di cui al successivo art. 16. Eventuali variazioni della retta di inserimento o ogni modificazione in ordine al regime tariffario conseguente ad atti di indirizzo o disposizioni della Regione Emilia Romagna, saranno comunicate dalla Committenza gestore e prevederanno la automatica modifica del contratto individuale di assistenza.

ART. 12 - MONITORAGGIO E VERIFICA PERIODICA DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto individualizzato viene definito nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che individua anche il Responsabile del Caso. Il suo nominativo viene fornito al Coordinatore della struttura all'atto della comunicazione formale di inserimento dell' utente. Il Responsabile del Caso si rapporta direttamente, sul piano della gestione tecnico-assistenziale del caso, con il coordinatore e gli operatori di riferimento.

In particolare, sulla base del Progetto Individualizzato definito in UVM, il coordinatore e i professionisti della struttura, in collaborazione con il Responsabile del Caso, elaborano il PAI/PEI che sarà periodicamente sottoposto a verifica secondo le cadenze concordate e comunque almeno ogni sei mesi.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

A seguito delle verifiche periodiche del PAI/PEI il Responsabile del Caso potrà proporre alla UVM distrettuale la rivalutazione della situazione.

Il coordinatore della struttura, a seguito di modifiche del bisogno assistenziale, può proporre al Responsabile del Caso verifiche straordinarie del Progetto Individualizzato. In tale contesto sarà concordata l'opportunità di una eventuale rivalutazione da parte della UVM. La richiesta di rivalutazione del caso alla UVM distrettuale è compito del Responsabile del Caso.

ART. 13 - DIMISSIONI

Le dimissioni dalla struttura degli utenti accolti su posto semiresidenziale, su proposta del Responsabile del Caso, sono definite dall'UVM, formalizzate dal Responsabile Dipartimentale di Area Socio-Sanitaria distrettuale e formalmente comunicate al gestore. Gli oneri economici a carico della Committenza si intendono sussistenti fino al giorno della effettiva dimissione dell'ospite. Per il giorno della dimissione sarà corrisposta al gestore l'intera quota economica ad esclusione dell'eventuale contribuzione dell' utente.

Il Distretto invierà al Gestore e al Servizio Sociale del Comune di Residenza dell' utente formale comunicazione delle dimissioni e del rientro a domicilio o del trasferimento presso altra struttura.

In caso di disponibilità di uno dei posti oggetto del presente contratto, previa verifica delle effettive necessità e disponibilità a livello distrettuale, la Committenza potrà autorizzare l'inserimento di utenti provenienti da altri distretti secondo le procedure e le modalità indicate al precedente art. 10.

ART. 14 - RICOVERI OSPEDALIERI E ASSENZE PROGRAMMATE

Il ricovero ospedaliero dell' utente deve essere immediatamente comunicato dal Responsabile del caso al coordinatore della struttura o viceversa, nel caso sia quest'ultimo a venirne per primo a conoscenza.

Eventuali assenze programmate dell' utente dalla struttura sono possibili se concordate con il Responsabile del caso che ne valuta l' opportunità sul piano tecnico-assistenziale.

La committenza si riserva di effettuare inserimenti temporanei su posti non utilizzati per assenza programmata. In tali casi sarà corrisposta la retta piena. In linea di massima sarà garantito l'inserimento di utenti della stesso livello assistenziale. Nel caso si verifichi una differenza di livello assistenziale le parti definiranno la tariffa corrispondente all'inserimento.

ART. 15 - FORNITURA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

Come previsto dalla normativa regionale (DGR n. 1336/2010) la fornitura delle prestazioni sanitarie si intendono a carico dell' Azienda USL di Bologna con particolare riferimento alla partecipazione del personale sanitario alla definizione del PAI/PEI ed alla garanzia della erogazione delle prestazioni sanitarie e riabilitative in essi previste.

Per la validità del presente contratto non sono previsti rimborsi da parte dell'Azienda USL relativamente a questa tipologia di prestazione.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

ART. 16- TRASPORTI

Il soggetto gestore garantisce agli utenti trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI. I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato (Allegato A alla DGR n. 1336/2010).

In riferimento alla attività di trasporto degli utenti per raggiungere il Centro diurno dalla propria abitazione e per rientrare alla conclusione delle attività, il trasporto viene garantito dalle famiglie, dai Comuni di residenza degli utenti o dal soggetto gestore.

L'attività di trasporto per e da il Centro Diurno non è da computarsi nell'ambito dell'orario di funzionamento del Centro stesso. I costi sono compresi nel costo del servizio per tutta la durata del presente contratto.

ART. 17 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Per i Centri socio riabilitativi diurni accreditati, il costo di riferimento del servizio sarà ripartito in quote a carico del bilancio sociale (quote comunali) e a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza in base a quanto definito e approvato in sede di Comitato di Distretto.

Le suddette quote di ripartizione verranno comunicate con nota scritta dal Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST al soggetto gestore, all'attivazione di ogni nuovo inserimento in struttura.

Nell'ambito della quota parte a carico dei Comuni è da ricomprendersi anche il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente, con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente.

Per gli utenti in condizioni economiche disagiate l'intera quota di contribuzione a carico dell'utente o parte di essa sarà sostenuta dal Comune di residenza.

ART. 18 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL COSIDDETTO "CONGELAMENTO"

I IN RIFERIMENTO ALLA DGR 219 DEL 2010, IN ACCORDO CON I SOGGETTI GESTORI, SI È DEFINITO DI APPLICARE IL CRITERIO DEL COSIDDETTO "CONGELAMENTO" COSÌ COME PREVISTO AL PUNTO N. 5 DELLA SOPRACITATA DGR MANTENENDO QUINDI INALTERATO L'ATTUALE COSTO DEL SERVIZIO (COMPRENSIVO DEI COSTI DI TRASPORTO). PERTANTO, FINO ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE CONTRATTO, VERRANNO MANTENUTE LE STESSE CONDIZIONI E LE STESSE RETTE DEFINITE NEI CONTRATTI STIPULATI DALL'AZIENDA USL CON I SOGGETTI GESTORI NEL PERIODO 1/1 - 11/6/2011.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alla Committenza su istruttoria del Distretto, nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

Esse possono essere riviste in corso d'anno a fronte della accertata modifica della situazione reddituale dell'utente e/o del suo nucleo famigliare.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Distretto provvederà a comunicare all'utente o ai suoi famigliari la quota a loro carico provvedendo, inoltre, ad acquisire la formale accettazione della quota stessa da parte dei soggetti tenuti al suo pagamento.

È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 20 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

Il Distretto per il periodo di validità del presente contratto, provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, con le modalità definite nel periodo 1/1 - 11/06/2011.

ART. 21 - SISTEMA INFORMATIVO-OPERATIVO GARSIA

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti già previsti o in fase di definizione nell'ambito del Sistema informativo - operativo GARSIA.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema GARSIA garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli informatici che saranno predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;
- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del Sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale.

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione. L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito verrà applicata una penale di 250 €. Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti verrà comminata una penale pari a 500 € se entro 15 giorni dalla contestazione il soggetto gestore non provvede alla sistemazione dei dati. Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni di pari importo sulla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del gestore.

Il Gestore assicura l'assolvimento in modo regolare e puntuale di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

ART. 22 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

I Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE DISABILI, in fase di attivazione, il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a €. 500,00 in seguito a diffida formale, mediante raccomandata con A.R,

ART. 23 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

Art. 24 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti anche attraverso l'Ufficio di Piano e il Distretto, secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal gestore ed elencate nell'art. 5 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale,
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale,
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art. 5.

Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso alla propria sede, per le opportune verifiche, ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 25 - SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO COMPORTANO RISPETTIVAMENTE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE O LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL PRESENTE CONTRATTO, SENZA LA MATURAZIONE DI INDENNIZZI O SIMILI A FAVORE DEL GESTORE PER IL PERIODO ULTERIORE E SUCCESSIVO.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. di inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c. (Risoluzione di Diritto) nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore, così come previsto nell'art. 33 sopra citato;
- grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio.

È prevista l'applicazione di una penale di €. 500,00/die per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale, mediante raccomandata con A.R, o sua reiterazione.

ART. 26 - MODALITÀ DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verifichino obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere di revoca in capo all'Amministrazione. In tale fattispecie si riconosce al soggetto gestore un indennizzo a favore del Gestore viene convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c., il Committente può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verifichino i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco

(F.to Rag. Bruno Selva)

non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:

- ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni/utente
- rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.

Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il presente Contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del programma di adeguamento gestionale.

ART. 27 - FATTURAZIONE

Il Gestore si impegna a:

- inviare al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda USL di Bologna, specifica fatturazione relativa alla tariffa a carico del FRNA, sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura, delle assenze programmate, dei ricoveri ospedalieri o della malattia documentata da certificazione medica. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate anche attraverso il sistema operativo GARSIA DISABILI. Il Distretto, come previsto dalla convenzione in atto con il Comune capofila, provvederà alla liquidazione delle fatture relative alle tariffe a carico del FRNA. Il Gestore si impegna inoltre ad inviare, a mezzo fax, al competente ufficio amministrativo distrettuale, entro il 15imo giorno del mese successivo a quello di fatturazione copia della fattura sopraindicata. L'Azienda USL provvederà all'effettuazione del pagamento della tariffa a carico del FRNA, tenendo conto delle rilevazioni delle giornate di presenza sopradette, entro 90 giorni dalla data di presentazione della fatturazione da parte del Gestore;
- inviare al Distretto gestore delle specifiche funzioni socio assistenziali e del relativo Bilancio Sociale, specifica fatturazione relativa alla quota sociale di sua competenza. Nel caso di funzioni socio-assistenziali gestite dal Distretto con oneri a carico del Bilancio Sociale si intendono confermate le modalità indicate al precedente capoverso.

Le fatture dovranno contenere <u>tassativamente</u> i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato, con la indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;
- indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

ART. 28 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

I pagamenti dei Committenti al Gestore devono essere effettuati entro 90 giorni dal ricevimento della fattura.

I termini di decorrenza sono stabiliti come segue:

- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese stesso.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte, gli interessi moratori così articolati:

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

- fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta l'applicazione degli interessi legali, di cui all'art.1284 C.C., fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maturati alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno, fino alla data di emissione del mandato, sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e della Legge n. 217 del 17 dicembre 2010, i pagamenti a favore del soggetto gestore saranno effettuati dai committenti esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- Accreditamento in c/c bancario;
- Accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto delle normative sopra richiamate.

Il soggetto accreditato, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, altresì si impegna espressamente ad inserire a pena di nullità, ai sensi dell'art. 3 commi 9 e 9-bis della stessa Legge n. 136/2010, nei contratti con subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire ai committenti la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il soggetto accreditato comunica alla committenza gli estremi del conto di cui al comma 8 nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti devono essere tempestivamente notificate dal soggetto accreditato ai committenti. A norma dell'art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010 così come introdotto dalla Legge n. 217/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Ente Gestore è nominato dall' Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario e socio-sanitario rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore, in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati "incaricati" di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell'elenco dei nominativi:
- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre il Documentino Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03. L'Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo, se dovuta, ai sensi DPR n. 642 del 26/10/1972 e verrà registrato solo in caso d'uso, a cura del Comune di San Pietro in Casale quale soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento. Le spese sono a carico dell'Ente Gestore.

ART. 31 - ELEZIONE DEL FORO

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 32 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Segretario Generale (F.to Dott. Danilo Fricano)

San Pietro in Casale, lì 11.06.2011 Comune di San Pietro in Casale (soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell'accreditamento) Per l'A.S.P. "Galuppi – Ramponi" Per il Distretto di Committenza e Garanzia di Pianura EST dell'A.USL di Bologna

Allegati al Presente contratto:

Per il Soggetto gestore Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas

Allegato A) SCHEDA RIASSUNTIVA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL BUCANEVE"

SCHEDA RIASSUNTIVA CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO "IL BUCANEVE"

- Sede: Castel Maggiore (Bo), Piazza 2 Agosto 1980 n. 2
- Soggetto gestore: Cooperativa Sociale Bologna Integrazione a marchio Anffas, con sede legale in Via Rasi n. 14, 40127 Bologna
- N. posti accreditati: 8
- N. posti oggetto del presente contratto: 8 Distretto Pianura Est
- Fino alla data di scadenza del presente contratto, verranno mantenute le stesse condizioni e lo stesso canone complessivo mensile pari a € 19.402,99 (di cui: € 4.850,74 25% sociale e € 14.552,25 75% FRNA) definito nel contratto di appalto stipulato dall'Azienda Usl con il soggetto gestore valido per il periodo 1.1 11.6.2011.

Si prevede l'adeguamento ISTAT pari al 1,2% da applicare alle quote sopra indicate.

Spese alberghiere e di trasporto giornaliere a carico del cittadino: max € 10,33

Per il periodo 12.06 – 30.06.2011 valgono le tariffe attualmente definite nella convenzione con l'Azienda USL per il periodo 1.01 – 11.06.2011.

COMUNE DI MOLINELLA Provincia di Bologna

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente F.to SELVA BRUNO Il Segretario Generale F.to FRICANO DANILO

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune pe
15 giorni consecutivi, dal 18/07/2011 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co. 1, della L.n. 69/2009
e che la stessa

e che la stessa	n.26//2000 e dell art 32, co. 1, della L.n. 69/2009	
 Viene contestualmente comunicata alla Prefettura Viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consi 	liari	
Molinella, lì 18/07/2011	II Segretario Generale F.to FRICANO DANILO	
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ne giorni consecutivi, dal 18/07/2011, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. r come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.		
Molinella, lì	Il Segretario Generale F.to FRICANO DANILO	
ESECUTIVITA	,	
La presente deliberazione è stata dichiarata immediata D.Lgs. n. 267/2000 06/06/2011	mente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4	
Molinella, lì 18/07/2011	Il Segretario Generale F.to FRICANO DANILO	
☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000		
Molinella, lì	II Segretario Generale F.to FRICANO DANILO	
Il presente documento è conforme all'originale per uso ammini	strativo	
	Il Segretario Generale FRICANO DANILO	
Molinella 1\(\text{1}\) 18/07/2011		

Deliberazione della Giunta Comunale N° 74 del 06/06/2011